



MUNICIPIO GRAVESANO

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE

del 14 aprile 2014

Il Municipio di Gravesano, richiamati

- gli articoli 107 lett. b) e c) e 192 LOC
- gli articoli 23, 24 e 44 RALOC,
- l'articolo 48 RCom,

o r d i n a

Art. 1 Scopo e campo di applicazione

La presente Ordinanza è volta a prevenire e combattere, nel territorio giurisdizionale di Gravesano, la diffusione della zanzara tigre (*Aedes albopictus*), insetto originario del sud-est asiatico, dotato di una grande capacità colonizzatrice, le cui punture sono assai dolorose e potenzialmente portatrici di malattie infettive.

Art. 2 Caratteristiche

1. La zanzara tigre si presenta come una qualsiasi zanzara, sia per forma che per dimensioni, con la particolarità di una chiara striatura bianca e nera sulle zampe, sul torace e sul capo.
2. Essa vive prevalentemente in zone urbane, in piccole raccolte d'acqua (non in biotopi o stagni) e si riproduce dove viene osservata.

Art. 3 Provvedimenti

1. Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta tramite i propri Servizi competenti provvedimenti puntuali, anche a titolo preventivo, al fine di concretizzare gli obiettivi della presente Ordinanza.
2. In tale ambito, esso effettua tramite i propri Servizi o avvalendosi della collaborazione di ditte esterne specializzate, i necessari trattamenti.
3. Al privato specificatamente individuato viene notificata l'ingiunzione a far eseguire, a proprie spese, detti trattamenti tramite una ditta specializzata; in caso di inadempienza o di irreperibilità del privato, il Municipio procede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.
4. In casi particolari, giustificati da motivi organizzativi e di coordinamento, il Municipio può far eseguire i necessari trattamenti, previa comunicazione ai privati interessati e riservata la loro partecipazione alle spese.
- 5.

Art. 4 Raccomandazioni

Si raccomanda di:

- a. svuotare settimanalmente l'acqua dei sottovasi o di lasciarli prosciugare almeno una volta alla settimana;
- b. svuotare settimanalmente i bidoni e chiuderli ermeticamente;
- c. colmare, ad esempio con sabbia, fori o cavità di piccole dimensioni in cui l'acqua potrebbe ristagnare per più di una settimana;
- d. non tenere piante acquatiche in vaso.

Art. 5 Divieti

1. È in particolare vietato tenere all'aperto:
 - a. copertoni;
 - b. contenitori di qualsiasi natura (bidoni, vasi, taniche, ecc.) che possano riempirsi d'acqua;
 - c. qualunque altra fonte che possa dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua, in modo da evitare la formazione di acqua stagnante.
2. I divieti di cui al precedente capoverso non si applicano ai biotopi e alle vasche con capienze superiori a 200 litri.

Art. 6 Sanzioni

1. Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa da CHF 50.— a CHF 10'000.— ai sensi degli articoli 145 e segg. LOC.
2. Gli ordini emanati dal Municipio o da altri Servizi comunali possono essere accompagnati dalla comminatoria di cui all'articolo 292 CPS.
3. È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre Autorità dalla legislazione federale e cantonale.

Art. 7 – Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 1. giugno 2014, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli articoli 208 e segg. LOC.

Risoluzione municipale nr. 193 del 14 aprile 2014

Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 15 aprile 2014 e il 29 aprile 2014

NB Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla pubblicazione